

Ist. n. 4 dep. 03/06/2024  
Sent. n. 15/2024 pubbl. il 27/06/2024  
Rep. n. 15/2024 del 27/06/2024

P.U. 36-1/2024



N. 55/2024 Liq. Cont.  
27 GIU. 2024

Il Funzionario Giudiziario  
Dra. Adriana Cavalotti

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO**

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:

**dott. Alessandra Panichi**      **Presidente**  
**dott. Francesca Sirianni**      **Giudice rel.**  
**dott. Simona D'Ottavi**      **Giudice**

nel procedimento n. 36-1/2024 p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

**Funari Pino (C.F.: FNRPN164R06H321F),**  
**Funari Angela (C.F. FNRNGL70E49H769T),**  
**Funari Primo (C.F.: FNRPRM38P01H588E),**  
**Stipa Antonia (C.F.: STPNTN42E65D096L)**

- **ricorrenti** -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

**Oggetto:** apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato.

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

In data 3.6.2024 i soggetti sopra indicati hanno depositato ricorso per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio, adducendo la propria qualità di soggetti sovraindebitati.

Il presente Tribunale risulta competente ex art 27, c. 2 CCII, atteso che i ricorrenti sono residenti a Monteprandone (AP) e quindi il centro dei loro interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Ascoli Piceno.



I ricorrenti hanno chiesto l'apertura di una procedura "familiare" ai sensi dell'art. 66 CCII, essendo due di essi (Furnari Primo e Stipa Antonia) coniugi conviventi e avendo il sovraindebitamento per la gran parte origine comune tra tutti i ricorrenti.

I ricorrenti rivestono la qualità di debitori non assoggettabili alla liquidazione giudiziale, sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCII sono legittimati a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio.

Deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento dei ricorrenti ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCII, atteso che, come attestato anche dal professionista nominato quale gestore della crisi nella propria relazione, a fronte di un ammontare di debiti complessivo di circa € 730.265,00, dispongono di un patrimonio immobiliare e mobiliare di valore inferiore (circa € 387.350,00) e non sufficiente a far fronte alle obbligazioni contratte.

A corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 CCII (come disposto dall'art 65, c. 2 CCII).

Al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC Commercialisti Marche, dott.ssa Isabella Silvestri, la quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dai ricorrenti ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori.

Deve ritenersi, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti, patrimonio che comprende alcuni beni immobili e mobili registrati, le quote della società Chimera s.r.l., le somme disponibili sui rispettivi conti correnti e i redditi mensili detratto quanto occorra al proprio mantenimento. Ciò ferma restando la necessità di tenere distinte le rispettive masse attive e passive.

Giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCII quale liquidatore può essere nominato lo stesso gestore già nominato.

Deve, poi, ritenersi che, in considerazione della formulazione letterale dell'art. 268, c. 4, lett. b) CCII, debba rimettersi al Giudice delegato la determinazione del limite di reddito che i debitori potranno mantenere per il sostenimento proprio e della propria famiglia.

Visto l'art. 270, c. 2, lett. e), i ricorrenti Furnari Angela e Furnari Primo hanno chiesto di essere autorizzati ad usare per gli spostamenti della vita quotidiana rispettivamente la vettura Fiat targata FJ673KG e il furgone Fiat Scudo targato BE050GA. Tuttavia, deve rilevarsi che la prima vettura risulta di proprietà di Furnari Primo e non di Furnari Angela e, dunque, in alcun modo quest'ultima può essere autorizzata all'utilizzo (non solo per i potenziali rischi e responsabilità derivanti dall'uso dell'automezzo da parte di un terzo ma anche perché tale vettura risulta di valore abbastanza elevato – addirittura il più elevato tra i quattro del Furnari - e deve procedersi alla immediata liquidazione; peraltro, ove se ne consentisse l'utilizzo, si andrebbe inammissibilmente contro la prassi del presente Tribunale, che non autorizza mai l'uso di più di una vettura da parte del proprietario, visti i rischi connessi alla circolazione del mezzo). Furnari Primo può, invece, essere autorizzato ad utilizzare per



gli spostamenti strettamente necessari il furgone Fiat Scudo targato BE050GA, senza facoltà di apportare modifiche allo stesso e con onere di avviso al liquidatore per eventuali interventi manutentivi, con obbligo di rilascio di detto bene alla prima richiesta del liquidatore.

Visto l'art. 270, c. 2, lett. e), i ricorrenti Furnari Pino, Furnari Primo e Stipa Antonia possono essere autorizzati ad utilizzare per esigenze abitative le rispettive due case familiari (Monteprandone, identificate catastalmente al foglio 23, part. 273, sub. 1,2,3,4,5,6 e 7) senza facoltà di apportare modifiche alle stesse e con onere di avviso al liquidatore per eventuali interventi manutentivi, con obbligo di rilascio di detti immobili alla prima richiesta del liquidatore o, al più tardi, all'esito dell'aggiudicazione.

Da ultimo deve osservarsi come l'art. 6 CCII limiti ora espressamente (lett. a)) la prededucibilità alle spese e ai compensi per le prestazioni rese dall'OCC, nulla invece prevedendo per gli altri professionisti che abbiano in vario modo assistito il ricorrente nella predisposizione e/o presentazione del piano; non essendovi alcuna altra disposizione espressa che preveda per i compensi di tali soggetti la prededucazione ed essendo tale circostanza giustificata dal fatto che, potendo ora il ricorso per la liquidazione controllata essere presentato "personalmente dal debitore, con l'assistenza dell'OCC", la relativa assistenza di avvocato e consulente non risulta necessaria, il Liquidatore dovrà necessariamente tenere conto di ciò nella formazione dello stato passivo e nell'operare i conseguenti pagamenti.

Quanto, infine, ai compensi per l'OCC, considerato che la relativa liquidazione deve essere fatta dal Giudice al termine della procedura (dopo l'approvazione del rendiconto) e necessariamente in via unitaria per la fase *ante* e *post* apertura della procedura stessa, si ritiene opportuno invitare il liquidatore a non inserire l'importo preventivato nello stato passivo e ad invece accantonarlo in attesa della liquidazione.

#### P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCII

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei sovraindebitati Funari Pino (C.F.: FNRPN164R06H321F), Funari Angela (C.F. FNRNGL70E49H769T), Funari Primo (C.F.: FNRPRM38P01H588E) e Stipa Antonia (C.F.: STPNTN42E65D096L);
- 2) Nomina Giudice Delegato la dott.ssa Francesca Sirianni;
- 3) Nomina Liquidatore la dott.ssa Isabella Silvestri;
- 4) Ordina al ricorrente di depositare **entro sette giorni** dalla notifica della presente sentenza i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;
- 5) Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il **termine perentorio di giorni 60** dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di



restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

- 6) Ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione; autorizza il ricorrente Furnari Primo ad utilizzare per gli spostamenti strettamente necessari il furgone Fiat Scudo targato BE050GA, senza facoltà di apportare modifiche allo stesso e con onere di avviso al liquidatore per eventuali interventi manutentivi, con obbligo di rilascio alla prima richiesta del liquidatore; autorizza i ricorrenti Furnari Pino, Furnari Primo e Stipa Antonia ad utilizzare per esigenze abitative le rispettive due case familiari (Monteprandone, identificate catastalmente al foglio 23, part. 273, sub. 1,2,3,4,5,6 e 7) senza facoltà di apportare modifiche alle stesse e con onere di avviso al liquidatore per eventuali interventi manutentivi, con obbligo di rilascio di detti immobili alla prima richiesta del liquidatore o, al più tardi, all'esito dell'aggiudicazione.
- 7) Rimette al Giudice delegato l'emissione del provvedimento previsto dall'art. 268, c. 4, lett. b) CCII circa i redditi trattenibili dal debitore per il sostentamento suo e della sua famiglia;
- 8) Dà atto che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di FURNARI PINO, FURNARI ANGELA, FURNARI PRIMO e STIPA ANTONIA;
- 9) **dispone che il liquidatore:**
  - **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
  - **entro 90 giorni** dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
  - **entro 45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
  - in relazione ai **crediti in prededuzione**, provveda alla liquidazione del patrimonio e alla formazione dello stato passivo nel rispetto dell'art. 6 CCII che limita ora espressamente (lett. a)) la prededucibilità alle spese e ai compensi per le prestazioni rese dall'OCC, nulla invece prevedendo per gli altri professionisti che abbiano in vario modo assistito il ricorrente nella predisposizione e/o presentazione della domanda; non essendovi alcuna altra disposizione espressa che preveda per i compensi di tali soggetti la prededuzione (atteso che l'art. 277



CCII è norma attinente alla distribuzione e non attributiva della natura prededucibile del credito e, in ogni caso, riferita ai "crediti posteriori") ed essendo tale circostanza giustificata dal fatto che la domanda può essere presentata personalmente con l'assistenza dell'OCC;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;

- in relazione al **compenso spettante all'OCC**, provveda all'accantonamento della somma corrispondente (tenuto conto del preventivo accordo raggiunto con il debitore, ove presente) da liquidarsi una volta terminata l'attività di liquidazione;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCII (con la precisazione che la norma non prevede la corresponsione di acconti ma potendosi provvedere ai dovuti accantonamenti);

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;

10) dispone che entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta visto dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore e ai creditori.

11) Dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Ascoli Piceno, sia pubblicata nel registro delle imprese (ove il debitore eserciti attività d'impresa) e sia trascritta nei registri immobiliari in relazione agli immobili di proprietà del debitore come identificati nel ricorso. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale.

**Manda alla cancelleria per la notificazione della presente sentenza ai debitori e per la comunicazione della medesima al liquidatore.**

Ascoli Piceno, 25.6.2024

**Il Giudice est.**

**dott. Francesca Sirianni**

TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO  
DISPOSTO COME VUOLSI

Ascoli Piceno, 27.6.2024

Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Adriana Caveletti

**Il Presidente**

**dott. Alessandra Panichi**

TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO

Trasmessa copia autentica per la Registrazione

Ascoli Piceno, 27.6.2024

Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Adriana Caveletti

